

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 088/CGF – RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2009

I Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Carmine Volpe - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E NEL CAMPIONATO DI APPARTENENZA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 TER, COMMA 13, N.O.I.F. E 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE (NOTA N. 1450/1315PF08-09/AM/MA DEL 28.9.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

Visto il ricorso proposto dalla A.S. Casale Calcio S.r.l. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009, con la quale alla ricorrente è stata irrogata la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione e nel campionato di appartenenza;

visti i motivi di reclamo;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- è fondato il primo e assorbente motivo di ricorso con cui si è dedotta la violazione, da parte della Procura Federale, dell’art. 32, comma 11, C.G.S., nel testo in vigore prima della modifica apportata con il Com. Uff. n. 147/A del 28.5.2009, ai sensi del quale “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”;

- nella specie, il fatto che ha dato origine alla sanzione veniva denunciato alla Procura Federale l’11.5.2009 (Stagione Sportiva 2008/2009) e l’indagine si concludeva, con il deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, il 28.9.2009 (Stagione Sportiva 2009/2010);

- il nuovo comma 11 del citato art. 32, in vigore dal 28.5.2009, prevede che “le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:

1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale;

2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”;

- la nuova normativa, la quale in mancanza di diversa disposizione non può che avere effetti per il futuro, va applicata per la prima volta ai fatti denunciati nel periodo “1 gennaio – 30 giugno” successivo alla sua entrata in vigore, e quindi a quello relativo al 2010;

- comunque, anche se si volesse ritenere diversamente, la nuova normativa, data la sua irretroattività, non può applicarsi ai fatti denunciati nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2009 qualora, come nella presente fattispecie, antecedenti alla sua entrata in vigore (denuncia risalente all’11.5.2009);

- dovendosi applicare l’art. 32, comma 11, C.G.S. nel testo precedente a quello attualmente in vigore, ne va ritenuta la violazione, in quanto l’indagine relativa a fatti denunciati nel corso di una Stagione Sportiva non si è conclusa prima dell’inizio della Stagione Sportiva successiva e non sono state concesse proroghe dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale;

- in conclusione, il reclamo deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione irrogata va annullata.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) annulla le sanzioni inflitte alla reclamante e dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. FRANCO MOTECCHIARINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ INFLITTAGLI FINO AL 10.3.2012 SEGUITO GARA PORTO S. ELPIDIO/CALCIO CORRIDONIA DELL’8.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso che il signor Montecchiarini Franco, tesserato in favore della S.S. Calcio Corridonia, ha impugnato per revocazione la delibera del 9.4.2008 (Com. Uff. n. 132), con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche ha confermato il provvedimento di “inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 C.G.S. fino al 10.3.2012” adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 119 del 12.3.2008).

A sostegno del ricorso, ha prodotto decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica di Fermo nei confronti del signor Montaperto Giovanni e gli atti sui quali esso si fonda, nel quale il ricorrente è parte offesa.

Asserisce il Montecchiarini che tali atti non potevano essere prodotti nel giudizio, svoltosi dinnanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, in quanto successivi ad esso e che costituivano fatti nuovi dai quali si evincerebbe come lo stesso non abbia tenuto i comportamenti contestati.

Ciò premesso, osserva:

il ricorso si presenta carente del necessario requisito dell’ammissibilità.

Gli elementi fattuali e documentali posti a sostegno della domanda mancano del requisito della novità e della sopravvenienza in quanto, strumentalizzando la formazione del decreto di citazione in epoca successiva alla definitività della decisione revocanda, il ricorrente tenta di introdurre nuovamente, con il mezzo di impugnazione straordinario, fatti dei quali è stata già valutata la inammissibilità dalla Commissione Disciplinare Territoriale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal sig. Franco Montecchiarini.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO VALLEVERDE RICCIONE F.C. AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 4 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE;
- AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA VALLEVERDE RICCIONE/BOCA PIETRI CARPI DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

La F.C. Valleverde Riccione ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Boca Pietri Carpi disputata in data 15.11.2009, è stata inflitta la sanzione a carico della società di disputare 4 gare effettive a porte chiuse e l'ammenda di € 3.000,00 in conseguenza del comportamento tenuto da una persona qualificatasi presidente della società che ha profferito espressioni gravemente ingiuriose ad un assistente arbitrale durante l'intervallo e a fine della gara, altresì minacciando lo stesso ed entrando sul terreno di gioco, e del comportamento dei propri sostenitori che durante la gara hanno rivolto espressioni gravemente minacciose ed ingiuriose all'indirizzo degli ufficiali di gara e degli organi federali e fatto oggetto uno degli assistenti arbitrali del lancio di sputi, nonché al termine della gara scavalcato la rete di recinzione e rivolto all'arbitro e a uno degli assistenti arbitrali espressioni offensive e gravemente intimidatorie.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere una riduzione della sanzione il Valleverde Riccione ha sostenuto il fatto che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata in relazione all'effettivo svolgimento degli eventi ed alla reale dinamica dei fatti. In particolare la ricorrente ha affermato che, stante la distanza tra gli spalti e il campo di gioco, risulta improbabile che gli assistenti arbitrali siano stati raggiunti da sputi alla schiena ed inoltre che non si sarebbe verificata l'invasione di campo al termine della gara da parte di propri sostenitori.

Il ricorso è parzialmente fondato, in quanto i fatti accaduti non consentono di pervenire a una sanzione così rilevante e pertanto viene accolto stabilendosi la riduzione a tre gare effettive da disputarsi a porte chiuse, ferma l'ammenda di €3.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Valleverde Riccione S.r.l. di Riccione (Rimini) riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco con disputa a porte chiuse a 3 gare effettive.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete